

L'Assessore

Data: 24.02.2016  
Protocollo 273/AMB  
Classificazione: 1.60.40.3/2016

Alla Federazione Interregionale degli Ordini  
dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte  
e della Valle d'Aosta

Pec:  
protocollo.odaf.piemontevalledaosta@conafpec.it

Oggetto: chiarimento interpretativo l.r. n. 4/2009, articolo 19, comma 7, lettera c)

Dando seguito al quesito posto con vostra nota prot. n. 3257 del 26.01.2016, è stato promosso un confronto tra le strutture regionali competenti in materia di paesaggio e vincolo idrogeologico.

L'occasione ha permesso di chiarire che la compensazione boschiva prevista dall'articolo 19 della l.r. n. 4/2009 non è dovuta per interventi di trasformazione delle aree boscate (lettera c) "volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni", indipendentemente dalla tipologia del soggetto richiedente.

Resta inteso che il recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale necessita di adeguato approfondimento progettuale e che, come previsto dal comma 11 del medesimo articolo 19, "le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche".

Nella speranza di aver fornito i chiarimenti richiesti si porgono cordiali saluti.

  
Alberto Valmaggia

Referenti:  
dott. Franco Licini  
arch. Giovanni Paludi